



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

Oggetto: Decreti del Capo Dipartimento disciplinanti i corsi di formazione per ispettore logistico-gestionale e per ispettore tecnico-scientifico.

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, i Decreti in oggetto indicati.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Buccheri




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e, in particolare, l'articolo 80, recante disposizioni per il corso di formazione e il tirocinio per ispettore logistico-gestionale;

VISTO l'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 63513 del 21 dicembre 2020, con la quale è stata comunicata l'assunzione, disposta per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di un ispettore logistico-gestionale in prova, a decorrere dal 28 dicembre 2020;

RAVVISATA la necessità di disciplinare, con uno specifico provvedimento, le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità e le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso per il citato personale neo assunto;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e svolgimento del corso di formazione per ispettore logistico-gestionale in prova)

1. Il corso di formazione è finalizzato allo sviluppo delle competenze amministrative e contabili per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso di formazione ha la durata di tre mesi, si svolge presso le strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero presso altre sedi, anche con modalità a distanza, individuate dal Direttore centrale per la formazione. Nei periodi durante i quali la formazione avviene in presenza il corso è a carattere residenziale.
3. L'articolazione del corso è di tipo modulare con moduli didattici settimanali, anche aggregati ad altre tipologie di corsi in fase di svolgimento.
4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive che costituiscono, per il corsista, orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche od organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto del corsista al recupero nelle settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

5. Il programma del corso indica gli obiettivi formativi, ne individua i contenuti e le materie di insegnamento, i moduli di applicazione allo studio e alla ricerca individuale e di gruppo, le eventuali esercitazioni pratiche, o di applicazione pratica, ed ogni altra attività obbligatoria e facoltativa da svolgere durante il corso. Il programma indica, altresì, le modalità di svolgimento dell'esame di fine corso.
6. Le materie di insegnamento, i programmi, nonché i piani di studio e le attività di tirocinio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 2

(Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio)

1. Al termine del corso di formazione, l'ispettore logistico-gestionale in prova sostiene un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Il giudizio di idoneità si consegue con il superamento con profitto dell'esame finale.
2. L'esame finale è finalizzato alla formulazione di un giudizio valutativo che tenga conto dell'apprendimento, dell'impegno e del rendimento dimostrati durante il corso.
3. L'esame consiste in una prova scritta ed una orale, che vertono sulle materie previste dai piani di studio.
4. L'esame è superato con profitto qualora la valutazione conseguita in ciascuna prova sia sufficiente.
5. Qualora l'ispettore logistico-gestionale in prova, senza giustificato motivo accertato dalla commissione d'esame di cui all'articolo 4, non si presentasse all'esame finale è considerato rinunciatario e non supera il corso.
6. L'ispettore logistico-gestionale in prova qualora, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non possa partecipare all'esame, è ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.

Articolo 3

(Sistema di valutazione)

1. Le prove d'esame sono superate con la valutazione, di sufficienza, non inferiore a 60/100 (sessanta centesimi).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. L'ispettore logistico-gestionale in prova qualora non superi l'esame finale di cui all'articolo 2, o non consegua il giudizio di idoneità ai servizi di istituto, di cui all'articolo 6, è dimesso dal corso di formazione iniziale e cessa ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 4

(Commissione di esame)

1. La commissione per l'esame finale, previsto al termine del corso di formazione, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. E' presieduta dal Direttore centrale per la formazione ed è composta da un numero pari di componenti non inferiore a due, con qualifica di direttivo o di dirigente, e da un segretario, individuato tra gli ispettori logistico-gestionali, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 5

(Tirocinio)

1. Il tirocinio, della durata di tre mesi, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento guidato e monitorato.
2. Durante il tirocinio l'ispettore logistico-gestionale in prova, seguito da un referente in servizio presso la sede in cui si svolge il tirocinio, individuato dal dirigente della medesima sede, effettua attività attinenti alle funzioni proprie della qualifica, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione.
3. Le sedi presso le quali si svolge il tirocinio, le attività da effettuare nonché le modalità di svolgimento del tirocinio stesso sono stabilite con decreto del Direttore centrale per la formazione.
4. L'ispettore logistico-gestionale in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui ha svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

Articolo 6

(Giudizio di idoneità ai servizi di istituto)

1. Al termine del tirocinio, l'ispettore logistico-gestionale in prova riceve un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

proposta del dirigente responsabile della sede presso cui ha prestato il tirocinio medesimo, sulla base di una relazione del referente.

2. Il giudizio di idoneità tiene conto dell'impegno e del rendimento dimostrati nella partecipazione alle attività di tirocinio definite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 5, comma 3.

Articolo 7

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Roma, 25 GEN. 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e, in particolare, l'articolo 104, recante disposizioni per il corso di formazione e il tirocinio per ispettore tecnico-scientifico;

VISTO l'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 63513 del 21 dicembre 2020, con la quale è stata comunicata l'assunzione, disposta per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di un ispettore tecnico-scientifico in prova, a decorrere dal 28 dicembre 2020;

RAVVISATA pertanto la necessità di disciplinare, con uno specifico provvedimento, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità e le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso per il personale neo assunto;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e svolgimento del corso di formazione per ispettore tecnico-scientifico in prova)

1. Il corso di formazione è finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-scientifiche per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso di formazione ha la durata di tre mesi, si svolge presso le strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero presso altre sedi, anche con modalità a distanza, individuate dal Direttore centrale per la formazione. Nei periodi durante i quali la formazione avviene in presenza il corso è a carattere residenziale.
3. L'articolazione del corso è di tipo modulare con moduli didattici settimanali, anche aggregati ad altre tipologie di corsi in fase di svolgimento.
4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive che costituiscono, per il corsista, orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche od organizzative, le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto del corsista al recupero nelle settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

5. Il programma del corso indica gli obiettivi formativi, ne individua i contenuti e le materie di insegnamento, i moduli di applicazione allo studio e alla ricerca individuale e di gruppo, le eventuali esercitazioni pratiche, o di applicazione pratica, ed ogni altra attività obbligatoria e facoltativa da svolgere durante il corso. Il programma indica, altresì, le modalità di svolgimento dell'esame di fine corso.
6. Le materie di insegnamento, i programmi, nonché i piani di studio e le attività di tirocinio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 2

(Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio)

1. Al termine del corso di formazione, l'ispettore tecnico-scientifico in prova sostiene un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Il giudizio di idoneità si consegue con il superamento con profitto dell'esame finale.
2. L'esame finale è finalizzato alla formulazione di un giudizio valutativo che tenga conto dell'apprendimento, dell'impegno e del rendimento dimostrati durante il corso.
3. L'esame consiste in una prova scritta ed una orale, che vertono sulle materie previste dai piani di studio.
4. L'esame è superato con profitto qualora la valutazione conseguita in ciascuna prova sia sufficiente.
5. Qualora l'ispettore tecnico-scientifico in prova, senza giustificato motivo accertato dalla commissione d'esame di cui all'articolo 4, non si presentasse all'esame finale è considerato rinunciatario e non supera il corso.
6. L'ispettore tecnico-scientifico in prova qualora, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non possa partecipare all'esame, è ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.

Articolo 3

(Sistema di valutazione)

1. Le prove d'esame, sono superate con la valutazione, di sufficienza, non inferiore a 60/100 (sessanta centesimi).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. L'ispettore tecnico-scientifico in prova qualora non superi l'esame finale di cui all'articolo 2, o non consegua il giudizio di idoneità ai servizi di istituto, di cui all'articolo 6, è dimesso dal corso di formazione iniziale e cessa ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 4

(Commissione di esame)

1. La commissione per l'esame finale, previsto al termine del corso di formazione, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. E' presieduta dal Direttore centrale per la formazione ed è composta da un numero pari di componenti non inferiore a due, con qualifica di direttivo o di dirigente, e da un segretario, individuato tra gli ispettori logistico-gestionali, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 5

(Tirocinio)

1. Il tirocinio, della durata di tre mesi, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento guidato e monitorato.
2. Durante il tirocinio l'ispettore tecnico-scientifico in prova, seguito da un referente in servizio presso la sede in cui si svolge il tirocinio, individuato dal dirigente della medesima sede, effettua attività attinenti alle funzioni proprie della qualifica, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione.
3. Le sedi presso le quali si svolge il tirocinio tecnico-operativo, le attività da effettuare nonché le modalità di svolgimento del tirocinio stesso sono stabilite con decreto del Direttore centrale per la formazione.
4. L'ispettore tecnico-scientifico in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui ha svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

Articolo 6

(Giudizio di idoneità ai servizi di istituto)

1. Al termine del tirocinio, l'ispettore tecnico-scientifico in prova riceve un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, su



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui ha prestato il tirocinio medesimo, sulla base di una relazione del referente.

2. Il giudizio di idoneità tiene conto dell'impegno e del rendimento dimostrati nella partecipazione alle attività di tirocinio definite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 5, comma 3.

Articolo 7

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Roma, 25 GEN. 2021

II CAPO DIPARTIMENTO

Lega